



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 30/03/2007**

REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2007, n. 8

Albo Regionale dei Collaudatori - Adozione definitiva delle modifiche e delle integrazioni al Regolamento dell'11 novembre 2004 n. 6

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la L.R. 13/01, che, all'art.22, prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 242 dell' 8/03/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 3**

L'iscrizione all'albo regionale dei collaudatori è subordinata:

1. alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i reati che incidono sulla moralità professionale;
- inesistenza di errore grave nella progettazione, direzione, contabilità, assistenza e collaudo di lavori pubblici;
- inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- inesistenza di false dichiarazioni nel fornire informazioni circa il possesso dei requisiti di cui sopra.

2. alla verifica dei seguenti requisiti di carattere tecnico professionale:

- aver conseguito la laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, il diploma di geometra, nonché (ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) l'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione, nel rispettivo albo professionale e/o collegio, da almeno cinque anni, alla data di invio della domanda;
- aver eseguito direttamente incarichi di progettazione, direzione e/o collaudi tecnico-amministrativi di lavori pubblici corrispondenti alle categorie per le quali si chiede l'iscrizione.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 26 marzo 2007

Vendola